ISTITUZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Art. 18

COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1140

Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed e' stabilito nell'importo di lire 60.000 annue. Il primo contributo deve essere versato all'atto della iscrizione alla Cassa. Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa con deliberazione del Consiglio di amministrazione sara' stabilita la tabella delle quote di maggiorazione del contributo personale annuo per la reversibilita' della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori o invalidi. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 29 marzo 1963, non più in vigore dal 16 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 100
Capo	II — Del patrimonio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-18-comma-abrogato-dalla-l-23-dicembre-1970-n-1140/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it